



## COMUNICATO STAMPA

00198 Roma  
Via Gregorio Allegri, 14  
Casella Postale 2450  
Telefono 0684911  
Telefax 0684912239

Roma, 12 maggio 2006

**RIUNIONE C.A.F. VENERDI' 12 MAGGIO 2006 – INIZIO ORE 14,30**  
**PRESSO SEDE FEDERALE – VIA G. ALLEGRI, 14 - ROMA**

- 1) **Reclamo A.S.D. RIVIELLO GOMME C5 ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 7-8 conseguito in campo nella gara a fianco indicata.  
**EBOLI** avverso decisioni merito gara I.Cal.Cave Calcio a 5 / Riviello Gomme Calcio a 5 Eboli del 5.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 93 del 28.4.2006)
- 2) **Reclamo U.S. LITOLUX CALCIO G.B. VICO ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per l'esame di merito del reclamo proposto dalla U.S. Litolux Calcio G.B. Vico avverso la regolarità della gara a fianco indicata.
- 3) **Reclamo A.S. PISONIANO ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 3-2 conseguito in campo nella gara a fianco indicata.  
avverso decisioni merito gara Pisoniano/Angri del 26.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 157 del 3.5.2006)

- 4) Reclamo A.S.C. VACCARINO INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33  
avverso le sanzioni: perdita della gara comma 1 C.G.S.  
Euganea Rovolon/Vaccarino per 3 – 0;  
penalizzazione di 1 punto in classifica e  
ammenda di € 55,00 alla società  
(Delibera della Commissione  
Disciplinare presso il Comitato Regionale  
Veneto – Com. Uff. n. 48 del 19.4.2006)
- 5) Reclamo U.S.D. ROCCA DI CAPRI LEONE INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33  
avverso decisioni merito gara Rocca di comma 1 C.G.S.  
Capri Leone/Mistretta del 5.4.2006  
(Delibera della Commissione  
Disciplinare presso il Comitato Regionale  
Sicilia – Com. Uff. n. 47 del 4.5.2006)
- 6) Reclamo Calciatore SOLANO Mario Giuseppe, INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 29  
**tesserato S.S. Nuova Calcio Limbadi,** comma 1 C.G.S., per mancanza di  
avverso decisioni merito gara legittimazione del reclamante  
Lauranese/Santonofrese del 26.3.2006  
(Delibera della Commissione  
Disciplinare presso il Comitato Regionale  
Calabria – Com. Uff. n. 51 del 12.4.2006)
- 7) Reclamo F.C. VITTORITO INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33  
avverso decisioni merito gara comma 1 C.G.S.  
Vittorito/Sportland Celano F.C. del  
7.5.2006 (Delibera della Commissione  
Disciplinare presso il Comitato Regionale  
Abruzzo – Com. Uff. n. 67 del 9.5.2006)